

**L.R. 19 AGOSTO 2009, N. 16**  
**INTERVENTO REGIONALE A SOSTEGNO DEL SETTORE EDILIZIO.**

(approvata dal consiglio regionale con verbale n. 16/1 del 4 agosto 2009, pubblicata nel bura 28 agosto 2009, n. 45 ed entrata in vigore il 29 agosto 2009)

[http://www2.consiglio.regione.abruzzo.it/leggi\\_tv/abruzzo\\_lr/2009/lr09016/Intero.asp#Art15](http://www2.consiglio.regione.abruzzo.it/leggi_tv/abruzzo_lr/2009/lr09016/Intero.asp#Art15)

**TITOLO. II**  
**INTERVENTI PER IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA' ENERGETICA DEGLI EDIFICI E**  
**PER IL RISPARMIO IDRICO**

Art. 14

Interventi per favorire il risparmio energetico e l'installazione di impianti a fonte rinnovabile

1. Al fine di contribuire al miglioramento della sicurezza dell'approvvigionamento energetico ed alla tutela dell'ambiente, si applica quanto disposto dall'art. 11 del D.Lgs 30 maggio 2008 n. 115.
2. Al fine di migliorare l'efficienza energetica degli edifici pubblici e privati si applica quanto disposto dal D.P.R. 22 aprile 2009, n. 59

Art. 15

Interventi per favorire l'installazione di pensiline e tettoie per impianti a fonte rinnovabile

1. Non concorrono a formare superficie le pensiline e le tettoie realizzate o da realizzare su edifici ad uso residenziale e non insistenti sul demanio marittimo, esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge finalizzate all'installazione di impianti fotovoltaici, così come definiti dalla normativa statale, di tipo integrato o parzialmente integrato, nonché di altri impianti di produzione di energia ad uso domestico derivante da fonti rinnovabili.
2. La Giunta regionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce le caratteristiche tipologiche e dimensionali delle pensiline e tettoie di cui al comma 1 e la potenza dei relativi impianti.

Art. 16

Disposizioni finalizzate al risparmio e al riutilizzo delle risorse idriche

1. I progetti di nuova edificazione e gli interventi di recupero o di ristrutturazione del patrimonio edilizio esistente prevedono l'introduzione, negli impianti idrico-sanitari, di dispositivi certificati come idonei ad assicurare una significativa riduzione del consumo d'acqua.
2. I progetti di cui al comma 1 del presente articolo prevedono altresì l'adozione, per gli usi diversi dal consumo umano, ove possibile, di sistemi di captazione, filtro ed accumulo delle acque meteoriche provenienti dalle coperture degli edifici e di utilizzo delle stesse attraverso la realizzazione di un impianto idraulico integrativo per gli usi compatibili.
3. I regolamenti edilizi comunali prescrivono l'utilizzo di impianti idonei ad assicurare il risparmio dell'acqua potabile.